

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Of counsel

Dott. Sandro Guarnieri

Dott. Marco Guarnieri

Dott. Corrado Baldini

Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Sara Redeghieri

Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Dott.ssa Veronica Praudi

Dott.ssa Federica Lusenti

Dott. Andrea Friggeri

Dott.ssa Katia Borghi

Dott. Matteo Giovannini

Dott.ssa Nunzia Riviaccio

Avv. Francesca Palladi

Reggio Emilia, lì 16/02/2026

CIRCOLARE N. 18/2026

Approfondimento

Oggetto: Perdite su crediti

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa dei soggetti diversi da banche, altre società finanziarie e imprese di assicurazione, il trattamento fiscale degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti divenuta "definitiva" (c.d. perdite su crediti) risulta disciplinato dall'articolo 101, comma 5, Tuir, secondo cui le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d'impresa (senza limiti e con meccanismo analitico), qualora risultino da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

La sussistenza dei citati elementi certi e precisi, che deve essere generalmente dimostrata dal contribuente, è comunque presunta in casi tassativamente previsti dalla legge, quali:

- l'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali (perdite da crediti esistenti, ma da valutarsi come inesigibili a causa dello stato giuridico del debitore);
- il credito è di modesta entità (euro 5.000,00 per le imprese di più rilevante dimensione, ossia con volume d'affari o di ricavi non inferiore a euro 100 milioni, **euro 2.500,00** per le altre imprese) e siano decorsi almeno sei mesi dal termine previsto per il pagamento dello stesso;
- la prescrizione o cancellazione dal bilancio del credito in applicazione dei principi contabili (perdite "di natura realizzativa", in quanto connesse ad eventi che fanno venire meno l'esistenza del credito come ad esempio: cessione del credito – atto di rinuncia del credito – transazione con il debitore).

A norma dell'articolo 101, comma 5, Tuir, le perdite su crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali sono deducibili "in ogni caso", ossia senza limiti e con meccanismo analitico, dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

SGB & Partners

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail info@sgbstudio.it

Web www.sgbstudio.it

- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'articolo 182-bis, R.D. 267/1942;
- di iscrizione nel Registro delle imprese dei piani attestati di risanamento, di cui all'articolo 67, comma 3, lett. d), R.D. 267/1942;
- di ammissione alla procedura estera, se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

La suddetta disposizione normativa è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'articolo 13, comma 3, D.Lgs. 147/2015, il quale ha definito il **perimetro temporale** entro cui il contribuente può dedurre fiscalmente le perdite su crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ***precisando che le stesse possono essere dedotte fiscalmente a partire dall'anno di ammissione a tali procedure e fino all'esercizio in cui deve avvenire la cancellazione in bilancio dei crediti medesimi***, in applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

SGB & Partners – Commercialisti

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it